

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

Etichettatura ambientale alla luce del PPWR e della direttiva Green Claims

È in atto, in UE, una profonda revisione della comunicazione delle caratteristiche ambientali degli imballaggi, attuata attraverso due dispositivi di legge, il PPWR (Regolamento UE 2025/40, packaging and Packaging Waste Regulation) e la Direttiva Green Claims (Direttiva (UE) 2024/825).

Il PPWR, agli articoli 12 e 13 prevede che l'etichettatura ambientale sia armonizzata in tutti i Paesi UE, sia per gli imballaggi che per i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Il processo normativo è ancora in divenire ma entro il **12 agosto 2026** la Commissione Europea dovrà adottare gli atti di esecuzione che definiranno ufficialmente il nuovo sistema di etichettatura armonizzata. Non sono ancora disponibili le tempistiche effettive di pubblicazione di questi atti, che dovranno essere approvati mediante una procedura di comitologia (o comitatologia) che avviene con coinvolgimento diretto degli stati membri.

L'obbligo effettivo di etichettatura armonizzata secondo quanto indicato negli atti esecutivi scatterà il **12 agosto 2028**, o comunque 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti di esecuzione.

La Commissione ha richiesto al Joint Research Center (JRC) un supporto tecnico. JRC ha quindi ha pubblicato una proposta realizzata in base ad analisi e studi fatti sui cittadini e sulle pratiche in uso nei diversi Paesi. Pur non avendo una valenza normativa, la proposta è molto importante perché indica la direzione che la CE vuole intraprendere in materia di etichettatura ambientale.

La proposta è orientata verso un metodo di etichettatura semplice e riconoscibile, sulla coerenza tra etichette sugli imballaggi e sui mezzi di raccolta, su un uso più strutturato di pittogrammi e colori. Per rendere l'etichetta immediatamente riconoscibile dal cittadino in ogni stato membro è consigliato uno stile "nordico". Grande attenzione è posta sugli imballaggi complessi (multicomponenti e compostabili).

Come accennato, la Proposta JRC non è un atto normativo e non produce obblighi. È un contenuto tecnico scientifico che supporta la CE nella stesura dei futuri atti delegati. Le imprese non devono quindi cambiare le etichette attuali, poiché le regole nazionali rimangono valide fino al 2028, ma è opportuno pianificare fin da ora l'adeguamento ai futuri standard, seguendo l'evoluzione normativa, e sfruttare i prossimi due anni per una valutazione consapevole della propria etichettatura.

Nel frattempo, il riferimento normativo per l'Italia resta il decreto legislativo 116/2020, in vigore dal 1° gennaio 2023. Gli obblighi principali includono:

- **Codifica dei materiali:** È obbligatorio indicare la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la decisione 129/97/CE.
- **Indicazioni sulla raccolta (B2C):** Per gli imballaggi destinati al consumatore finale (B2C), è necessario inserire le indicazioni chiare per la raccolta differenziata.

La Direttiva Green Claims, invece, recepita lo scorso febbraio con D.Lgs. 30/2024, entra in vigore il 27 settembre 2026. La norma vieta l'uso di asserzioni ambientali generiche se non supportate da prove chiare e verificabili e si applica agli imballaggi e a tutti i mezzi di comunicazione aziendali (siti internet, profili social, cataloghi...).

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

La Direttiva 825/2024 rappresenta un pilastro fondamentale della nuova strategia europea per tutelare il mercato da pratiche di concorrenza sleale e garantire che il consumatore finale riceva informazioni ambientali veritiere e non fuorvianti.

La normativa introduce un elenco rigoroso di pratiche commerciali considerate sempre sleali e quindi vietate:

- **Asserzioni generiche:** Non sarà più possibile utilizzare termini come "green", "eco-friendly", "ecosostenibile" o "a basso impatto" o "100% riciclabile" senza una **dimostrazione chiara, verificabile** e basata su criteri scientifici riconosciuti.
- **Marchi di sostenibilità autodichiarati:** Saranno ammessi esclusivamente i marchi basati su **sistemi di certificazione** di terze parti o stabiliti da autorità pubbliche.
- **Amplificazione del claim:** È vietato vantare un beneficio ambientale per l'intero prodotto se questo riguarda solo una sua parte (ad esempio, dichiarare una bottiglia come "riciclata" se lo è solo il tappo).
- **Vantare obblighi di legge:** Le aziende non potranno presentare come un valore aggiunto proprio o distintivo ciò che è già **imposto dalla normativa** per tutti i prodotti di quella categoria (es. il contenuto minimo di riciclato previsto per legge).
- **Carbon Claim:** Le affermazioni su "impatto neutro" o "ridotto" basate sulla compensazione delle emissioni saranno soggette a controlli molto severi e richiederanno prove specifiche.

Per operare correttamente dopo il settembre 2026, le imprese dovranno assicurarsi che ogni dichiarazione ecologica sia chiara e inequivocabile, per evitare che il consumatore sia indotto in errore, supportata da prove e trasparente.

In Italia, l'autorità preposta a vigilare sul rispetto di queste norme è l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). In caso di pratiche commerciali scorrette, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie con un importo minimo di 5.000 euro.